

Policy sulla tutela di bambini, bambine e adulti vulnerabili

Politica e procedure

Il presente documento è stato redatto sulla base del Documento Focsiv

Consiglio Nazionale FOCSIV (Roma, 5 Novembre 2016)

INDICE

1. Introduzione	3
1.1 <i>Riferimenti normativi</i>	3
1.2 <i>I nostri impegni</i>	4
2. Ambito di applicazione.....	4
2.1 <i>Definizioni</i>	5
2.2 <i>Standard</i>	6
3. Codice di condotta	8
4. Procedura generale: il FOCAL POINT.....	10
4.1 <i>Procedura di segnalazione</i>	10
4.2 <i>Modalità di gestione</i>	11
4.3 <i>Modalità di report</i>	11
5. Audit finale.....	12
Modulo allegato 1	13

1. Introduzione

Sin dalla sua fondazione, l'ACCRI opera coscienziosamente ricercando il bene massimo delle persone soprattutto delle più fragili, traducendo in interventi concreti i valori e i principi fatti propri attraverso il proprio Atto Costitutivo e lo Statuto. In tal senso offre il suo servizio nei confronti dei minori e adulti vulnerabili, evitando comportamenti e azioni che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei loro confronti e promuovendo il pieno sviluppo di ogni *persona* nel rispetto dei diritti fondamentali, sia in Italia/Europa che all'Estero.

Lo scopo generale della Policy sulla tutela di bambini, bambine e adulti vulnerabili (di seguito solo Policy) è **promuovere e garantire** i diritti dei bambini bambine e degli adulti vulnerabili, definendo le procedure alle quali attenersi per ridurre i rischi di ogni forma di abuso nell'espletamento delle nostre attività.

1.1 Riferimenti normativi

L'azione dell'ACCRI in questo settore fa riferimento alla **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** (*Convention on the Rights of the Child*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.

L'articolo 1 della convenzione in questione definisce bambini ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Il contenuto del presente documento di Politica di protezione si applica inoltre agli adulti vulnerabili. In mancanza di una definizione condivisa di adulto vulnerabile si fa riferimento alla **Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti** firmata dall'Italia e ripresa dal documento di lavoro del Parlamento Europeo sulla protezione degli adulti vulnerabili del 24.11.2015.

L'articolo 2 della convenzione definisce adulto vulnerabile, colui che necessita di tutela, individuandolo in chi abbia compiuto i diciotto anni (articolo 2, paragrafo 1) e presenti un'alterazione o insufficienza delle facoltà personali, tali da renderlo non in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1).

Questa definizione va contestualizzata alla varietà di contesti culturali e normativi in cui ACCRI opera.¹

¹ ACCRI si rifà al Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 01/12/2009, l'art. 6 dispone: "L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7/12/2000, adottata il 12/12/2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati", rendendo possibile che la Corte di giustizia europea sia chiamata a pronunciarsi sul loro rispetto. Inoltre l'art. 2 nello specifico afferma: "L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore."

1.2 I nostri impegni

ACCRI assume nei confronti di bambini, bambine ed adulti vulnerabili i seguenti impegni:

Sensibilizzazione: ci impegniamo ad assicurare che il personale dell'ACCRI, i volontari e i soggetti partner siano consapevoli delle problematiche legate all'abuso e allo sfruttamento sessuale e dei rischi per i minori e adulti vulnerabili a queste connessi. I minori e adulti vulnerabili e le loro famiglie verranno messi a conoscenza, nelle modalità più appropriate, delle regole di condotta che possono aspettarsi dal personale dell'ACCRI e di come possono eventualmente segnalare un presunto abuso.

Prevenzione: ci impegniamo ad assicurare che il personale dell'ACCRI, i volontari e i soggetti partner minimizzino i rischi al fine di prevenire eventuali danni su minori e adulti vulnerabili. Si dovrà creare un ambiente in cui i diritti di minori e adulti vulnerabili siano sempre tutelati ed i possibili abusi prevenuti.

Segnalazione: ci impegniamo ad assicurare che il personale dell'ACCRI, i volontari e i soggetti partner abbiano chiaro quando è necessario segnalare un sospetto di possibile abuso e quali azioni intraprendere.

Risposta: ci impegniamo ad assicurare un intervento efficace in risposta ad ogni segnalazione di abuso supportando, tutelando e proteggendo il minore e l'adulto vulnerabile coinvolto.

2. Ambito di Applicazione

Questa Policy include requisiti obbligatori che si applicano a tutti gli aspetti e gli ambiti del lavoro dell'ACCRI: raccolta fondi, azioni di sensibilizzazione, campagne, attività di comunicazione, progetti di cooperazione e di educazione alla cittadinanza globale, eventuale sviluppo di interventi umanitari e di emergenza.

Questa Policy si **applica**:

- ai membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;
- al Presidente e al Vice-Presidente;
- al personale dell'ACCRI, dipendente e non dipendente, assunto con contratto di qualsivoglia natura (di seguito "il personale dell'ACCRI"), ai soci nell'Assemblea ed ai volontari (stage/tirocini/volontariato informale);
- a donatori, giornalisti, testimonial e comunque a tutti coloro che entrano in diretto contatto con i progetti e le attività dell'ACCRI;
- al personale ed ai rappresentanti di soggetti partner e a qualunque altro individuo, gruppo o organizzazione che abbia relazioni di carattere formale/contrattuale con l'ACCRI che implicino contatti diretti con bambini, bambine o adulti vulnerabili in Italia e/o all'estero (di seguito "soggetti partner").

Il personale dell'ACCRI, il personale dei soggetti partner ed i loro rappresentanti dovranno agire in accordo con questa Policy, sia nella vita professionale che in quella privata.

Il personale ed i volontari dell'ACCRI al momento della firma di un contratto di lavoro di qualsiasi tipo o nella definizione del proprio incarico volontario, devono ricevere e comprendere pienamente:

- la presente Policy, che include il Codice di Condotta;
- la Procedura Generale, comprendente ogni indicazione relativa ai contatti per le segnalazioni di un presunto abuso su minori e adulti vulnerabili.

Tutti i partner o altre organizzazioni che hanno un formale rapporto contrattuale con l'ACCRI che prevede un contatto diretto con bambini e adulti vulnerabili, devono avere incluso nei loro contratti e accordi l'obbligo a rispettare:

- questa Policy in ogni sua forma e sapere come procedere in caso di necessità di segnalazione di un presunto abuso su minori e adulti vulnerabili;
- il Codice di Condotta, incluso nella Policy.

2.1 Definizioni

Di seguito le principali definizioni:

- Bambino/bambina: con questo termine ci si riferisce sia al bambino che all'adolescente, quindi la policy riguarda la tutela di tutti i minori, fino al compimento dei 18 anni.
- Adulto vulnerabile: persona fisica maggiorenne che si trova temporaneamente o definitivamente nell'incapacità di gestire la propria persona e/o il proprio patrimonio.
- Abuso: qualunque atto, che nuoccia fisicamente o psicologicamente a un minore o adulto vulnerabile, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta. Le principali categorie di abuso sono definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come violenza fisica, violenza psicologica, negligenza e trattamento negligente, abuso e sfruttamento sessuale.
- Sfruttamento Sessuale: qualunque approfittamento, effettivo o tentato, di una condizione di vulnerabilità, di un differenziale di potere o di fiducia nei confronti di un minore e di un adulto vulnerabile per scopi sessuali, che includa - anche se non in via esclusiva - il ricavo di profitti economici, sociali o politici.

L'ACCRI ritiene che:

- ogni attività sessuale senza consenso è da considerarsi un abuso e un crimine;
- qualsiasi attività sessuale intrattenuta da un operatore con un minore di 18 anni beneficiario di attività educative, di sensibilizzazione, di assistenza e protezione, indipendentemente dal suo consenso, è da considerarsi un abuso;
- qualsiasi attività sessuale con un adulto incapace di intendere e di volere e/o di esprimere il proprio consenso è da considerarsi come una violazione alla presente Policy ed al Codice di Condotta.

2.2 Standard

I seguenti criteri definiscono gli standard di riferimento per un'appropriata implementazione della Policy e per il monitoraggio e la valutazione della sua implementazione. Questi criteri sono verificati regolarmente ed eventualmente aggiornati.

a) Diffusione e sensibilizzazione

L'ACCRI garantisce un'ampia diffusione della Policy, della relativa Procedura Generale e del Codice di Condotta. La diffusione deve includere necessariamente il personale dell'ACCRI, i suoi volontari e il personale di soggetti partner ed in particolare i bambini, le bambine, gli adulti vulnerabili e coloro che se ne prendono cura.

La diffusione è gestita in modo da assicurare che la Policy ed il Codice di Condotta siano pienamente compresi; a tal fine può prevedersi l'utilizzo di traduzioni linguistiche e la produzione di materiali a misura di bambino, bambina e adulto vulnerabile.

b) Selezione ed assunzione di personale

L'assunzione e la selezione del personale deve riflettere l'impegno dell'ACCRI per la tutela dei bambini, delle bambine e degli adulti vulnerabili, garantendo che siano adottate comunicazioni, controlli e procedure per escludere chiunque non sia idoneo a lavorare con i minori e adulti vulnerabili.

I candidati selezionati sono avvertiti della natura vincolante di questa Policy, della relativa Procedura Generale e del Codice di Condotta e del fatto che questi si applicano sia alla vita professionale che a quella privata e devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, di non avere procedimenti penali in corso o carichi pendenti in riferimento a reati in danno a minori e adulti vulnerabili.

c) Inclusione della policy nei sistemi e nei processi gestionali

La Policy deve essere inclusa in ogni sistema e processo dell'ACCRI già esistente o futuro, che ha ricadute sulla tutela di minori e adulti vulnerabili, così da creare un ambiente nel quale i diritti dei bambini, delle bambine e degli adulti vulnerabili siano rispettati.

La Policy pertanto deve riflettersi sia nell'operato delle risorse umane, sia sulle modalità di gestione generale per indirizzare lo staff nella conduzione del proprio lavoro.

La mancata osservanza degli aspetti concernenti la Policy indicati in ciascuna di queste disposizioni deve essere considerata una violazione disciplinare, sanzionata in base alla normativa del lavoro applicabile.

I costi relativi all'attuazione della Policy devono riflettersi nella stesura di ogni piano operativo, budget e proposta di finanziamento dell'ACCRI.

d) Valutazione e identificazione dei rischi

Tutte le attività condotte dall'ACCRI che coinvolgono bambini, bambine o adulti vulnerabili devono essere preventivamente valutate, per garantire che qualsiasi rischio per la tutela di minori e adulti vulnerabili sia identificato e siano sviluppati sistemi di controllo adeguati.

e) Formazione e sviluppo

Il personale dell'ACCRI ed il personale di soggetti partner devono essere supportati nello sviluppo di competenze, conoscenze ed esperienze sulla tutela dei bambini, delle bambine e degli adulti vulnerabili, adeguate al loro ruolo all'interno dell'organizzazione. Al personale che ha la responsabilità di dare seguito alle segnalazioni sullo sfruttamento sessuale e l'abuso viene assicurata una formazione specializzata perché possano accogliere e rispondere a tali segnalazioni.

Le informazioni di base della Policy, il Codice di Condotta e la Procedura Generale devono essere incluse nella formazione iniziale e continuativa del personale.

f) Accordi con organizzazioni Partner e Formazione

Tutti gli accordi tra l'ACCRI e i soggetti partner devono includere clausole sulla Policy.

I soggetti partner, che svolgono attività con minori e adulti vulnerabili, devono sviluppare procedure con standard simili o eventualmente adottare la presente Policy. Gli accordi coi partner, le cui attività hanno ricadute sui minori e adulti vulnerabili devono evidenziare in modo chiaro le procedure concordate per la segnalazione e le indagini sui casi relativi a violazioni della Policy.

L'ACCRI si dota di una chiara pianificazione per sviluppare la capacità dei partner in questo settore, affinché sviluppino le politiche e procedure necessarie.

g) Informazione e comunicazione

Nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come internet, siti web, siti di social network, fotografia digitale, l'ACCRI pone la massima attenzione per non ledere la dignità e assicurare che i bambini, le bambine e gli adulti vulnerabili non siano esposti ad alcun possibile rischio.

L'ACCRI riconosce e applica il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in vigore dal 22 marzo 2016, in particolare l'art. 11 fa riferimento all'uso dei messaggi che si rivolgono ai bambini e adolescenti. L'ACCRI ne fa propri gli obiettivi e ne amplia l'attuazione anche nei confronti degli adulti vulnerabili in linea con la presente Policy.

h) Rapporti con i soci dell'ACCRI

L'ACCRI si impegna, sulla base dei rapporti con i soci previsti dallo Statuto, a far conoscere il presente documento ed il relativo Codice di Condotta con un apposito invio mail o in versione cartacea all'atto di richiesta di adesione all'Organizzazione.

¹ Agli effetti del Codice il termine "comunicazione commerciale" comprende la pubblicità e ogni altra forma di comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano le modalità utilizzate.

3. CODICE DI CONDOTTA

Il personale dell'ACCRI non deve mai:

- 1) colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un minore o di un adulto vulnerabile;
- 2) avere atteggiamenti nei confronti del minore o adulto vulnerabile, che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- 3) agire con comportamenti che siano di esempio negativo per il minore e per l'adulto vulnerabile;
- 4) impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con individui di età inferiore ai 18 anni, indipendentemente dalla definizione della maggiore età o dalle modalità di consenso legalmente riconosciute nei diversi Paesi. Un'errata convinzione riguardo l'età di un minore non è da considerarsi come una difesa accettabile;
- 5) avere relazioni con minore o adulto vulnerabile che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- 6) agire in modi che possano essere abusivi o che possano porre il minore o adulto vulnerabile a rischio di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- 7) usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli, inappropriati, offensivi o abusivi;
- 8) comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- 9) utilizzare come prassi e in modo continuativo strumenti di comunicazione personale per gestire i rapporti con minori o adulti vulnerabili beneficiari delle attività (e-mail, chat, social network, etc.). Ove possibile, andranno utilizzati esclusivamente strumenti e ambienti professionali di cui l'organizzazione è a conoscenza e, ove disponibile, linea telefonica fissa e cellulare di servizio per i contatti telefonici.
- 10) filmarsi o fotografarsi con un minore o un adulto vulnerabile in atteggiamenti equivoci, tali da poter essere verosimilmente valutati come prove di abuso;
- 11) permettere al minore o adulto vulnerabile con cui si lavora di dormire nella propria casa senza sorveglianza e autorizzazione preventiva del proprio diretto responsabile, salvo circostanze eccezionali ed in tal caso comunicarlo tempestivamente al diretto responsabile;

- 12) dormire nella stessa stanza o nello stesso letto con un minore o adulto vulnerabile, con cui si lavora;
- 13) fare per il minore o adulto vulnerabile, cose di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
- 14) dare denaro o beni o altre utilità ad un minore o adulto vulnerabile al di fuori dei parametri e dagli scopi stabiliti dalle attività progettuali o senza che il proprio responsabile ne sia a conoscenza;
- 15) tollerare o partecipare a comportamenti del minore o adulto vulnerabile, che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- 16) agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore o adulto vulnerabile, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- 17) discriminare, trattare in modo differente o favorire un minore o adulto vulnerabile, escludendone altri.

Questa lista non è esaustiva o esclusiva. Il principio di base è che si devono evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei confronti dei minori e degli adulti vulnerabili.

4. Procedura generale: il FOCAL POINT

L'ACCRI definisce la Procedura Generale per la **nomina di un responsabile** e per la **segnalazione e gestione** di un sospetto maltrattamento, **abuso** o sfruttamento di bambine, bambini o adulti vulnerabili. In particolare essa stabilisce che:

- Il Presidente nomina all'interno della struttura dell'organizzazione in Italia il Focal point, che è il responsabile per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili.
- Il Focal point ha il dovere di riportare la segnalazione al Presidente, consentendogli di avviare la procedura di indagine per accertare che il presunto abuso sia avvenuto e prendere eventuali misure idonee di concerto con il Presidente. Il Comitato di Gestione dell'organizzazione sarà debitamente informato in caso di conferma di abuso.
- All'estero il Focal point è il Responsabile progetto dell'ACCRI, e nel caso in cui questo non sia presente, sarà sostituito dal Referente del Partner Locale.

Ogni presunta violazione della Policy deve essere segnalata e investigata in accordo con la Policy stessa e la relativa Procedura Generale.

Ogni violazione della Policy costituisce un illecito disciplinare che potrà essere sanzionato, nei casi più gravi, anche con il recesso dal contratto di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa sul lavoro applicabile.

4.1 Procedura di segnalazione

La **procedura di segnalazione** deve essere chiara, facilmente accessibile e deve garantire il rispetto del superiore interesse del bambino e dell'adulto vulnerabile.

È fondamentale che, in questa fase, vengano assicurati due valori chiave:

- la riservatezza: non verrà reso pubblico il nome delle persone che hanno fatto la segnalazione, l'oggetto della segnalazione e l'identità della persona segnalata, salvo che il caso arrivi innanzi al giudice e si richieda di sentire i testimoni.
- la lealtà: la persona segnalata che faccia parte del personale dell'ACCRI troverà il supporto dall'organizzazione nel massimo delle sue capacità e possibilità e, in virtù del principio giuridico di presunzione di non colpevolezza, sarà ritenuta innocente sino a prova contraria.

Tutto il personale dell'ACCRI deve:

- promuovere un ambiente di apertura all'ascolto, in relazione a questioni che riguardano la tutela di bambini, bambine e adulti vulnerabili, per facilitare l'esposizione di problematiche e/o segnalazioni circa presunti abusi;

- assicurare la condivisione e diffusione di un senso di responsabilità comune tra i membri del personale, anche volontario, in materia di Tutela di bambine, bambini e adulti vulnerabili;
- incoraggiare bambini, bambine e adulti vulnerabili con cui si entra in contatto ad esporre problemi e preoccupazioni;
- rendere coscienti i genitori o tutori dei minori e adulti vulnerabili circa i loro diritti, ciò che è accettabile o inaccettabile;
- essere chiari verso genitori e tutori circa l'atteggiamento professionale che potranno aspettarsi dal personale dell'ACCRI e chiarire nel dettaglio cosa si può fare in caso di problematiche relative ad abuso;
- essere vigili nell'identificare situazioni che possono comportare rischi per i minori e gli adulti vulnerabili e sappiano gestirle;
- riportare ogni preoccupazione sospetto o certezza circa un possibile abuso verso un minore o adulto vulnerabile;
- organizzare il lavoro ed il luogo di lavoro per le attività dove si prevede un contatto con minori e adulti vulnerabili in modo tale da minimizzare i rischi.

4.2 Modalità di gestione

L'ACCRI opera su due livelli: da un lato si impegna a creare le condizioni per **prevenire** (pre) i casi di abuso attraverso modalità di controllo precauzionale, dall'altro **crea un sistema di supporto** (post) per la gestione degli abusi stessi.

Nei casi in cui venga presentata una segnalazione di presunto abuso, la Policy prevede le seguenti fasi di gestione (durante): segnalazione, documentazione, investigazione e azioni da intraprendere a seguito di confermato abuso.

Indipendentemente da chi venga segnalata, la segnalazione verrà comunicata direttamente al Focal point fornendo le informazioni su quello che è successo, la data il luogo e il nome del testimone.

Una volta che una denuncia è stata riportata, il Focal point deve seguire le procedure stabilite e garantire che venga eseguita un'indagine riservata, approfondita, immediata e imparziale.

Le Azioni procedurali dell'ACCRI assunte dagli organi competenti con l'ausilio del Focal point comprendono, ma non sono limitate a:

- 1) Raccogliere le informazioni e la documentazione sull'accaduto;
- 2) Eseguire un'indagine interna (includendo interviste ai testimoni);

- 3) Sospendere temporaneamente la persona oggetto della segnalazione dalle sue attività, se inerenti ai progetti con minori e adulti vulnerabili, durante il corso delle indagini;
- 4) Informare la persona interessata delle segnalazioni che gli sono state mosse contro;
- 5) Dare l'opportunità al sospettato di presentare la propria versione degli eventi in questione, prima che ogni determinazione di colpevolezza o innocenza venga raggiunta;
- 6) Garantire che la vittima riceva protezione e sostegno psicologico e socio- economico (se ed in misura necessaria);
- 7) Assicurare che chi ha fatto la segnalazione sia informato sull'andamento della procedura attivata;
- 8) Laddove si configuri un'ipotesi di reato, riportare la segnalazione all'Autorità competente.

Tutti i soggetti a cui si applica la presente Policy hanno l'obbligo di segnalare gli abusi e non è tollerata alcuna forma di coercizione, intimidazione, ritorsione o rappresaglia nei loro confronti, anche nei casi in cui si fornisca informazioni o assistenza in un'indagine.

4.3 Modalità di report

Il soggetto testimone dell'abuso può denunciare l'accaduto con un documento scritto – MODULO allegato 1- , con una telefonata, una e-mail, un colloquio, una lettera e ogni altra valida modalità.

Le modalità sono agevolate così che anche i minori e gli adulti vulnerabili siano messi in grado di fare una segnalazione.

Nel caso in cui sia direttamente il minore o l'adulto vulnerabile a fare la segnalazione di abuso, sarà il Focal point a compilare il modulo di denuncia e darà avvio alla procedura di risposta.

5. Audit finale

ACCRI valuterà annualmente e con modalità partecipative l'applicazione della Policy.

MODULO DI SEGNALAZIONE
CONFIDENZIALE

Su di TE
About YOU

Nome – Cognome – Email - Telefono

Name – Surname – E-mail address – Phone number

Che tipo di rapporto ti lega ad ACCRI:

Your relationship with ACCRI:

Che tipo di rapporto hai con il bambino/bambina/adulto vulnerabile – se rilevante: Your relationship to the child concerned- if relevant:

Sul BAMBINO/BAMBINA/ADULTO VULNERABILE
About the CHILD/VULNERABLE ADULT

Nome
Name

Età e data di nascita
Age and Date of Birth

Nome della persona con cui vive/ referente/tutor?
Who does he/she live with?

Indirizzo – Nazionalità numero di telefono se disponibile:
Address/place of residence (and telephone no. if available):

Sulla TUA PREOCCUPAZIONE
About YOUR CONCERN

Stai riportando una tua preoccupazione oppure quella di qualcun altro? Scrivi i dettagli:
Are you reporting your own concern or passing on those of someone else? Give details:

Breve descrizione di cosa ti ha portato ad essere preoccupato (include le date e l'ora di ogni specifico avvenimento):

Brief description of what has prompted the concerns (include dates and times of any specific incident):

Le tue osservazioni: Segnali fisici, comportamentali o indiretti?

Observations made by you: Physical signs? Behavioral signs? Indirect signs?

Hai mai parlato con il bambino/bambina/adulto vulnerabile in questione? Se si, cosa vi siete detti?

Have you ever spoken to the child/vulnerable adult? If so what was said?

Qualcuno è stato sospettato/ segnalato di essere l'abusante? Se si, fornisci dei dettagli:

Has anybody been alleged to be the abuser? If so, give details:

Hai consultato la polizia o riportato l'accaduto a qualcuno? Se si, fornisci i dettagli

(Nome, Organizzazione, data e ora):

Have you consulted a government department or any other agency, or reported this to anyone else? Give details (name of person, organisation, date and time):

Il bambino/ la bambina/ l'adulto vulnerabile ha bisogno di un consulto medico?

Does he/she require any medical attention?

L' ACCRI assicura informazioni sull'andamento della procedura attivata.

ACCRI will inform you about the reporting status.

L'ACCRI utilizzerà i dati personali raccolti esclusivamente per dare seguito alla procedura di gestione della segnalazione di abuso descritta nel documento "Policy sulla tutela di bambini, bambine e adulti vulnerabili".

ACCRI uses your personal data only for the abuse reporting procedure described in the document "Children and vulnerable adults protection policy".

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme sulla privacy (GDPR 2016/679)

Personal data are processed in compliance with privacy regulations (GDPR 2016/679)

Firma
Signature _____

Data
Date _____